

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA**

-25 luglio 2021 -



Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2021 alle ore 1100, in Hotel Pracatinat, Fenestrelle si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dell'Associazione ENSEMBLE XENIA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto al D. Lgs. n. 117/2017 e delibere relative
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig.ra CRANITCH EILIS GERARDINE, la quale chiama a fungere da segretario il Sagra Giorgia Shanti Delorenzi, il quale accetta. Il Presidente

dopo aver constatato e dato atto

- che sono presenti in proprio o per delega n. 6 soci su un totale di n. 8 iscritti a libro soci ed aventi diritto al voto e precisamente:
Francesca Costarelli (con delega a Daniel Roberts), Eilís Cranitch, Giorgia Delorenzi, Cristina Marchese (delega ad Eilís Cranitch), Daniel Roberts e Elizabeth Wilson
- che è presente un numero di soci almeno pari a tre quarti degli associati, come richiesto dall'art. 21, co. 2, del Codice civile per le delibere inerenti le modifiche statutarie
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo
- che la convocazione dell'Assemblea rispetta le modalità previste dall'art. 11 del precedente Statuto
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

che la presente assemblea è validamente convocata e costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.



Aperta la seduta il Presidente illustra agli intervenuti i motivi che rendono opportuno modificare ed integrare lo Statuto Sociale per renderlo rispondente alle esigenze di sviluppo dell'attività della Associazione ed alle nuove normative previste per gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente dà per tanto lettura articolo per articolo del nuovo testo di Statuto contenente le necessarie modifiche da deliberare e ne illustra i contenuti.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, considerata la opportunità delle modifiche da apportare, dopo aver adeguatamente discusso

delibera

- a) di adottare un nuovo testo di Statuto Associativo, quale proposto e letto dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrale e sostanziale;
- b) di conferire al Presidente ogni più ampia facoltà per compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il deposito del Nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Firme dei Soci presenti

.....

.....

.....

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

È costituita una associazione culturale in campo musicale denominata "**Associazione Ensemble Xenia**", di seguito definita la "Associazione".
A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "Associazione Ensemble Xenia ETS".

ART. 2 - Sede e durata

La sede legale è nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e l'apertura e la variazione di unità locali distaccate dell'associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITÀ E ATTIVITÀ

ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività

L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica ed aconfessionale.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si propone come scopo di far conoscere e favorire la diffusione della musica di repertorio e contemporanea in Italia ed all'Estero, favorendo l'interscambio culturale e musicale.

A tal fine l'Associazione può svolgere, in via esclusiva o principale, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 117/2017);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. art. 5, co. 1, del D.Lgs. 117/2017;
3. l'organizzazione di attività corsuale rivolto alle persone in possesso del diploma accademico di I e II livello del Conservatorio di Musica o titolo di studio equivalenti oltre che a musicisti di talento con pari requisiti ed esperienza;
4. l'organizzazione di attività corsuali a carattere avanzato nelle discipline dello spettacolo eccedenti la musica;
5. organizzare e promuovere concerti o altre manifestazioni culturali e musicali;
6. organizzare e promuovere incontri con autori ed interpreti;
7. organizzare attività didattiche e divulgative quali corsi di formazione, seminari di specializzazione, incontri e conferenze per i propri associati e/o per soggetti terzi;
8. organizzare e promuovere convegni specialistici di settore su temi di interesse dell'Associazione;
9. organizzare e promuovere progetti mirati di studio e ricerca;
10. organizzare la raccolta di documentazione concernente i settori ed i temi di interesse dell'Associazione, mettendola a disposizione dei propri associati e di soggetti terzi;
11. organizzare e promuovere l'edizione e la diffusione dei risultati delle



ricerche, degli atti dei convegni e di qualsiasi altra opera attinente l'oggetto sociale utilizzando i mezzi ed i supporti più opportuni.

Nella realizzazione di tali attività, l'Associazione può, tra l'altro, collaborare con enti musicali e culturali quali Accademie, Conservatori, Università, Istituti e Centri di ricerca pubblici e privati, nonché con pubbliche amministrazioni anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo amministrativo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) e immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 4 - Entrate - Patrimonio

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche le modalità di pagamento;
- b) da eventuali contributi periodici, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario oppure in relazione alla copertura di dissavanzi;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni ed Enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
- f) dai proventi dell'attività istituzionale;
- g) dai ricavi dell'attività commerciale occasionale.

Il Patrimonio dell'Associazione, costituito da ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

ART. 5 - Quote associative

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 6 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro i 120 giorni successivi alla fine di ogni esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato

nei 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data fissata dalle norme attuative.

Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

IV. ASSOCIATI

ART. 7 - Associati

Possono acquistare la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione del è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Gli associati hanno diritto di intervenire, di rappresentare ed essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di parola e di voto nelle stesse, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

Ogni associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Le organizzazioni pubbliche e/o private sono rappresentate all'interno dell'associazione nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 8 - Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Perdita della qualità di associato

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ricorrendo i seguenti casi:

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità

dell'Associazione;

- grave danno arrecato all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a rimettere la decisione in merito all'assemblea degli associati.

Il mancato versamento della quota associativa entro il 15 gennaio di ogni anno comporta la decadenza dalla qualità di associato.

Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

V. ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, anche monocratico, ove nominato;
- l'Organo di revisione, anche monocratico, ove nominato.

ART. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima quanto l'eventuale seconda adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

In assenza anche di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da un associato designato dagli intervenuti a maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiano titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a cura sua e del segretario, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali

dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 12 - Intervento in assemblea, modalità di voto, quorum

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche tramite delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza, ovvero per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può essere effettuata con modalità diverse stabilite dall'assemblea stessa.

A tutti gli associati spetta un voto.

Si applicano, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni tutte dell'articolo 21 del codice civile.

ART. 13 - Competenza dell'Assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni triennio dal Consiglio Direttivo.
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- determinare i compensi dell'Organo di controllo e dell'Organo incaricato alla revisione legale dei conti, ove nominati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare lo scioglimento ai sensi dell'art. 21 del Codice civile o accertare l'estinzione dell'Associazione nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice civile e conseguentemente disporre la liquidazione dell'Associazione e la nomina e i poteri dell'organo di liquidazione;
- deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri, da due a cinque, nominati fra gli associati dall'assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede ad una nuova nomina.

ART. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e degli eventuali Organi di



controllo e Organo di revisione, di norma, almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente, se presente.

Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, il quale svolgerà i compiti di tenuta del libro dei verbali, della redazione dei medesimi verbali e di attività di segreteria del Consiglio stesso.

ART. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Al Consiglio, in particolare, spetta:

- a) - convocare l'Assemblea degli associati;
- b) - ammettere ed escludere gli associati ordinari e onorari;
- c) - dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
- d) - redigere il bilancio consuntivo nonché, qualora stabilito, quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) - predisporre il programma di attività dell'Associazione;
- f) - predisporre eventuali regolamenti interni;
- g) - accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- h) - nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;
- i) - definire i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- l) - assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri e competenze al Presidente, al vicepresidente o ad altri membri del Consiglio stesso.

Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente:

- a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) - convoca il Consiglio Direttivo, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio stesso;

c) - esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;

d) - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

e) - tiene aggiornati la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione, salvo che a tali mansioni non provveda un delegato appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo

Il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ad esso si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art.31, D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di revisione

La nomina Collegio dei Revisori o del Revisore Unico è facoltativa, salvi i casi di obbligatorietà previsti dalla legge, se la funzione non è svolta dall'Organo di controllo. Ad esso si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, e sono nominati dall'Assemblea fra gli iscritti nell'apposito albo dei Revisori Legali.

L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:

a) - controlla la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Associazione, partecipando, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;

b) - ove riscontri gravi irregolarità, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso;

c) - redige e sottopone all'Assemblea degli associati la sua relazione al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo;

d) - cura la tenuta del libro delle relative adunanze.

I membri del Collegio, o il Revisore Unico, hanno facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione, sia collettivamente che separatamente.

Art. 20 - Libri sociali

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

Il libro verbali delle Assemblee è liberamente consultabile dagli associati. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

VI. ESTINZIONE

Art. 21 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue:

- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice civile;
- per deliberazione di scioglimento assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Codice civile.

L'Assemblea degli associati, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuante al termine della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Torino, 26 luglio 2021



